



Città di MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 112

del 11/05/2016

O G G E T T O: Molfetta Multiservizi Spa – Misure propedeutiche per la revisione del modello organizzativo e gestionale.

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Paola Natalicchio e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Maria Nicassio, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO Paola	SINDACO	PRESENTE
MARALFA Giuseppe	VICE SINDACO	PRESENTE
AMATO Angela Maria R.	ASSESSORE	PRESENTE
GADALETA Rosaria	ASSESSORE	PRESENTE
GERMINARIO Giulio	ASSESSORE	PRESENTE
LUCIVERO Marilena	ASSESSORE	PRESENTE
MONGELLI Elisabetta	ASSESSORE	PRESENTE
SPADAVECCHIA Tommaso	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D. Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del SETTORE Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto .
Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria NICASSIO

A cura del Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità e, sulla scorta dell'istruttoria dell'U.O. Partecipate, è stata redatta la seguente

Proposta di deliberazione

avente ad oggetto: Molfetta Multiservizi Spa – Misure propedeutiche per la revisione del modello organizzativo e gestionale

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Molfetta ha costituito il 21.3.1997 ai sensi dell'art.4 c.6 della L.29.3.1995 n.95 la MOLFETTA MULTISERVIZI SPA, società a capitale misto per lo svolgimento di diversi servizi strumentali per l'Ente, quale socio maggioritario in partnerariato con i diversi soci privati che si sono succeduti nel tempo (Italia Lavoro Spa, Camassa Spa, Camassambiente Spa e SCEAP srl);

- i suddetti servizi venivano a norma di legge affidati in forza di una gara cosiddetta a "doppio oggetto" con la quale si determinava contestualmente la scelta del socio privato e l'affidamento dei servizi; di seguito si elencano i principali:

- manutenzione del verde pubblico urbano e cimiteriale;
- manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali ed edifici pubblici;
- manutenzione P.I.;
- manutenzione delle strade e dei marciapiedi;
- manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- servizi di pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi;
- servizi di gestione del canile-rifugio sanitario e servizio di gestione del canile-bacino di stabulazione dei cani randagi (oasi);
- servizio di gestione dei parcheggi;
- servizio di gestione del transennamento mercato settimanale;

- con l'ultimo partner privato, la SCEAP srl, si è instaurato un complesso contenzioso allorquando la medesima società, sottolineata la mancanza della clausola cosiddetta di "way out", clausola in virtù della quale vanno definite per statuto già dall'avvio del rapporto societario con il partner le modalità di cessazione dello stesso, e ritenendo quindi illegittimo l'operato dell'amministrazione, con lettera del 4.3.2015 chiese la convocazione di un tavolo tecnico, tenutosi in effetti il 27.3.2015;

- seguiva una complessa trattativa che è giunta ad un passo dalla rottura allorquando, con deliberazione assembleare del 20.10.2015 è stato conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea straordinaria della società per l'adozione della deliberazione di scioglimento volontario della società ai sensi dell'art.2484 co.1 n.6 c.c.;

- a seguito di un incontro con il socio privato e le OO.SS. tenutosi presso la Prefettura di Bari il 17.11.2015 si è registrato un avvicinamento delle posizioni delle parti come da verbale redatto in pari data;

- a seguito di una riunione tenutasi il successivo giorno 18.11.2015 nella sede comunale, venne redatta una puntuazione con la quale le parti si sono date reciprocamente atto dei punti sui quali si era raggiunto l'accordo;

- con delib. G.C. n.227 del 24.11.2015 veniva approvato lo schema di transazione sottoscritto in data 1.12.2015 per la definizione dei rapporti tra il Comune di Molfetta e il socio privato S.C.E.A.P. s.r.l. in relazione a tutte le questioni afferenti il rapporto sociale tra le parti concernenti la loro partecipazione al capitale della Molfetta Multiservizi s.p.a.;

- in esecuzione di tale transazione l'Ente, con atto per notar Zanna di Molfetta del 9.12.2015, ha riacquistato la quota azionaria di partecipazione pari al 49% del totale, del socio privato S.C.E.A.P.;

- in virtù di ciò, l'Ente, solo dal 9.12.2015 è diventato l'unico titolare del capitale sociale della Molfetta Multiservizi s.p.a. pari a € 516.000,00;

VISTE:

- le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n.305 del 12.12.2014, n.62 del 31.3.2015 e n.111 del 15.5.2015, con le quali si manifestava l'intendimento dell'Ente di proseguire nel modello di gestione dei servizi pubblici di natura strumentale, quali quelli attualmente esercitati dalla Molfetta Multiservizi s.p.a., denominato "partenariato pubblico-privato", mediante una società a partecipazione mista pubblica e privata con selezione del socio mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica che abbia ad oggetto, al tempo stesso, l'acquisizione della qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

CONSIDERATO inoltre che:

- con delibera di G.C. n. 62 del 31/03/2015 avente ad oggetto la "Definizione ed approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate" ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) venivano elencate le misure che si intendevano adottare per ottemperare alla prescritta razionalizzazione le quali, relativamente alle misure previste per la Multiservizi, contemplavano come obiettivo da raggiungere entro la fine del 2015 quello di liquidare la quota societaria dell'allora socio di minoranza e di esperire una nuova gara a doppio oggetto a seguito della quale poter affidare i servizi citati alla società mista nella sua nuova compagine societaria;

- con delibera di G.C. n.59 del 31/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione relazione sui risultati conseguiti nel 2015 relativamente alla razionalizzazione delle società partecipate" veniva approvata la rendicontazione sulle razionalizzazioni svolte e, nel punto relativo agli aspetti della struttura societaria della Multiservizi, veniva esplicitato: "Attualmente, anche in virtù dell'innovazione legislativa del Testo Unico sulle società partecipate, in via di imminente emanazione, nonché del perfezionarsi della cessione delle quote solo alla fine dell'anno 2015, l'Ente, ferma restando l'indicazione contenuta nel piano di razionalizzazione 2015 di indire una gara "a doppio oggetto" con l'obiettivo di realizzare particolari progetti definiti dall'Amministrazione, avvalendosi dell'apporto di know-how e capitali privati, non esclude la possibilità di valutare, alla luce del mutando quadro normativo in materia di società partecipate, l'eventuale possibilità e opportunità di una gestione diretta in-house. Inoltre, nella fase di transizione e di incertezza conseguente all'improvvisa modificazione della compagine societaria, con delibera di G.C. n. 260 del

23/12/2015 – stante l'assoluta necessità di garantire l'erogazione dei servizi senza alcuna soluzione di continuità in quanto indispensabili all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente, alla conservazione del suo patrimonio indisponibile, nonché ad assicurare la pubblica incolumità e il decoro degli uffici comunali –è stata approvata una proroga tecnica di sei mesi dell'affidamento dei servizi strumentali svolti dalla società Molfetta Multiservizi s.p.a. e innanzi elencati, in vista dello svolgimento della gara pubblica in programma;

CONSIDERATO che:

- Nel quadro delle circostanze descritte, sussiste ora l'inderogabile necessità di dare impulso a un disegno strategico per la valorizzazione della società Molfetta Multiservizi s.p.a nel delicato contesto in cui tale società si trova, con un capitale interamente in mano pubblica dopo la fuoriuscita del socio privato avvenuta nei modi sopra descritti;
- in questa prospettiva, l'ipotesi della gara "a doppio oggetto", evocata nel piano di razionalizzazione approvato con la delibera di Giunta n. 62/2015, risulta un'opzione difficilmente praticabile e da rivedere, per le seguenti ragioni di pubblico interesse:
 - a) l'estrema problematicità riscontrata da questo ente nei rapporti con SCEAP Srl, sfociata nella transazione sottoscritta nel dicembre scorso, ha messo in luce la difficoltà di gestire una società mista pubblico-privata avente per oggetto una pluralità di servizi, che richiedono un know-how, nonché requisiti di carattere tecnico ed economico diversificati, difficilmente riscontrabili in un solo partner operativo;
 - b) le caratteristiche e le finalità di una gara "a doppio oggetto", oggi contenute nel testo approvato dal C.D.M., già bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, e delineate con chiarezza dall'articolo 17 del suddetto "Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", evidenziano che la messa a punto di tale procedura per l'acquisto della quota e l'affidamento della concessione mal si conciliano con la conduzione di una società multiutility per il disimpegno di servizi strumentali scarsamente remunerativi per il gestore;
 - c) in concreto, il rischio è quello di individuare con gara un socio operativo in base (soltanto) ad alcuni requisiti tecnici, assegnando poi a tale soggetto la gestione (indebita) di una pluralità di ulteriori servizi, con una procedura competitiva non appropriata, né pienamente rispettosa dei principi della par condicio e della concorrenza;
 - d) le oggettive difficoltà di mercato nel segmento dei servizi pubblici, anch'essi gravati dalle condizioni di criticità dovute alla persistente crisi economica, rendono assai improbabile nel complesso una gestione più efficiente della Molfetta Multiservizi perseguendo il modello della società a capitale misto;
- Sul fronte dell'opzione alternativa del modello societario in house, si rileva che l'ordinamento giuridico vigente non pone vincoli o limitazioni di particolare natura, se non il dovere per l'ente socio di verificare che la modalità organizzativa individuata sia basata sui consueti parametri d'esercizio delle scelte discrezionali, cioè:
 - valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti
 - individuazione del modello più efficiente ed economico
 - adeguata istruttoria e motivazione

- Questo Ente intende uniformarsi all'orientamento giurisprudenziale (CdS, sez. V, sentenza n. 854/2011), secondo il quale deve escludersi un aprioristico ricorso all'affidamento diretto del servizio all'organismo partecipato, a prescindere da un accertamento, volta per volta, degli occorrenti presupposti di fatto e di diritto e che, per altro verso, l'obbligo di valutazione comparativa sussiste non solo se il Comune affida la gestione a un soggetto terzo esterno alla struttura, ma anche se si avvale dell'auto-produzione in house.

- All'interno di tali principi generali di buon governo, l'assetto normativo vigente in materia di affidamento di servizi pubblici è tuttora connotato dagli effetti della sentenza della Consulta n. 199 del 20/07/2012 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 che aveva regolamentato la materia a seguito dell'abrogazione per referendum dell'art. 23bis del D.L. 112 del 25/06/2008, e si poggia sull'applicazione immediata della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica" (Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 26/01/2011), nonché sulla conseguente ammissione delle "ipotesi di affidamento diretto e, in particolare quelle di gestione *in house* di pressochè tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica"; ordinamento europeo che ammette l'affidamento in house qualora vi sia la contestuale presenza dei seguenti tre presupposti:

- l'impresa affidataria deve essere una società a capitale totalmente pubblico;
- l'Ente pubblico controllante deve esercitare una funzione di controllo pari a quella che esso esercita sui propri uffici ("controllo analogo");
- la società deve realizzare la parte più importante delle proprie attività con l'ente controllante (tale prevalenza di attività verrà presto quantificata nella percentuale dell'80%, con l'entrata in vigore del nuovo Testo sulle partecipate, più sopra richiamato).

- L'analisi tecnico-giuridica finora svolta, in funzione dell'esercizio dell'attività di indirizzo che compete a questo Ente locale in veste di socio unico di Molfetta Multiservizi Spa, induce ora ad assumere i necessari provvedimenti del caso – coinvolgendo opportunamente, in rapporto alle sfere di rispettiva competenza, il Consiglio comunale, gli uffici dell'Ente e il Consiglio di Amministrazione della società – con l'obiettivo di accertare, anche sotto il profilo tecnico-economico, se il modello della società in house rappresenti, nel caso di specie, la soluzione organizzativa più adeguata per garantire la continuità dei servizi pubblici locali, e per salvaguardare nel contempo l'integrità patrimoniale della società in questione.

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre che, qualora le condizioni economico-finanziarie per la trasformazione in "in house" siano verificate, vada operata una rettifica in tal senso del Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate così come approvato con la citata delibera di G.C. n. 62 del 31/03/2015;

RILEVATA la competenza al riguardo della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 D.Lgs. 18.8.2000 n.267 T.U.E.L.;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere,

in tale prospettiva, si propone di deliberare

- a) di incaricare i Dirigenti dei Settori LL.PP. e Territorio, AA.GG –Settore Autonomo Corpo di P.L., ciascuno per le proprie competenze, di eseguire con urgenza una verifica di economicità dei rispettivi contratti di servizio stipulati con Molfetta Multiservizi Spa, accertando mediante apposita indagine di mercato la congruità delle condizioni vigenti.
- b) di dare indicazione al Cda di Molfetta Multiservizi Spa di predisporre un piano industriale relativo alla gestione quinquennale, che tenga conto della redditività dei servizi erogati all'esito del processo di verifica di congruità di cui sopra, avendo cura di documentare:
 - le strategie d'azione, le opportunità e i nodi critici dell'attività societaria nell'ambito dei diversi settori d'intervento, con una stima previsionale economico-finanziaria del probabile andamento gestionale;
 - la sostenibilità della gestione societaria con risorse umane e strumentali proprie, senza l'apporto di capitale e di know-how a cura di un partner operativo;
- c) di sottoporre all'esame del Consiglio comunale – subordinatamente al buon esito delle verifiche e degli adempimenti tecnici di cui sopra – uno schema di delibera per uniformare Molfetta Multiservizi al modello di una società in house, approvando contestualmente:
 - il piano industriale, di cui al punto b);
 - un apposito statuto sociale modificato, per l'esercizio del "controllo analogo".
- d) di procedere conseguentemente all'approvazione e stipula dei nuovi contratti di servizio, per l'affidamento diretto dei servizi senza gara;
- e) di dare atto che la deliberazione consiliare di cui al punto c) sarà trasmessa alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Puglia, in quanto volta a modificare (in parte qua) il vigente piano di razionalizzazione sulle partecipate adottato da questo Comune.

Si propone, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4° - del T.U.E.L. n. 267/2000.



Parere art. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:

“Molfetta Multiservizi Spa – Misure propedeutiche per la revisione del modello organizzativo e gestionale.”

- Di regolarità tecnica e contabile

Si esprime parere POSITIVO

- Il provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data, 11 MAG. 2016


Il Dirigente
2° Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità
(Dott. Giuseppe Francesco LOPOPOLO)

Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 11/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 12 MAG. 2016 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Maria MICASSIO

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità